



● Il D.L. n. 78/2010 attribuisce all'INAIL tutte le funzioni istituzionali prevenzionali

ISPESL

La manovra finanziaria sopprime l'Istituto

Con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sulla "manovra economica" sono state introdotte alcune novità in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Oltre al differimento al 31 dicembre 2010 dell'obbligo per le PA di valutazione del rischio *stress* lavoro correlato (con lo scopo di adottare le opportune misure organizzative), il nuovo provvedimento ha disposto, alla sua data di entrata in vigore, il 31 maggio 2010, la soppressione dell'IPSEMA e dell'ISPESL, con l'attribuzione delle competenze all'INAIL, sotto la direzione e la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute. Questa scelta era stata già proposta in precedenti occasioni in funzione di una necessaria razionalizzazione del sistema istituzionale, tuttavia lasciano molti dubbi i tempi e i modi con i quali è stata adottata, portando a numerose criticità per l'applicazione del disposto.

● di **Mario Gallo**, docente di Diritto del Lavoro

Continua senza sosta l'attività di normazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che questa volta tocca l'assetto istituzionale riformato solo due anni fa con l'art. 5 e seguenti, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, per vicende legate al contenimento del debito pubblico, il Governo ha emanato il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*»¹⁾, con il quale è stata disposta la soppressione immediata dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), costituito nell'ambito della riforma del Servizio Sanitario Na-

zionale con il D.P.R. 30 luglio 1980, n. 619²⁾. La stessa sorte è toccata anche all'IPSEMA per il settore marittimo. Infatti, l'art. 7, comma 1, ha stabilito che a decorrere dal 1° giugno 2010, data di entrata in vigore del provvedimento, «*al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le*

1) In S.O. n. 114 alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125.

2) Occorre precisare che con il nuovo provvedimento è stata disposta anche la soppressione di altri enti pubblici come, per esempio, l'IPOST, l'Istituto affari sociali e l'Istituto di studi e analisi economica (Isae).



relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute». È necessario riconoscere che si tratta di una scelta che già nelle precedenti legislature era stata proposta in relazione alla necessità di una razionalizzazione del sistema istituzionale, ma quello che lascia molto perplessi sono soprattutto i tempi e i modi con i quali la stessa è stata adottata e induce ad alcune riflessioni sulle possibili criticità che ne deriveranno nel breve periodo, soprattutto per quanto riguarda le funzioni strategiche svolte dall'ISPESL (si veda il riquadro 1).

Soppressione degli Istituti e trasferimento delle risorse

La soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA è avvenuta *tout court*, senza la previsione né di un periodo di *vacatio legis* e, soprattutto, di un regime transitorio. Infatti, il Governo, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 77, Cost., ha disposto con un decreto legge la soppressione di questi enti a decorrere dal 1° giugno 2010, trasferendo tutte le funzioni all'INAIL che succede in tutti i rapporti sia attivi che passivi; il provvedimento è stato presentato al Parlamento per la conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, è sconcertante la mancanza di una disciplina della fase di passaggio delle competenze all'INAIL con l'unica previsione del comma 4 il quale ha rinviato a un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministero della Salute, che dovrà essere adottato entro il 30 luglio 2010 e che trasferirà le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ISPESL e dell'IPSEMA sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura.


Il quadro delle funzioni trasferite all'INAIL

Pertanto, per effetto dell'art. 7, comma 1, D.L. n. 78/2010, dal 1° giugno 2010 l'INAIL, oltre a svolgere le tradizionali funzioni relative al rapporto assicurativo obbligatorio previste dal

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, «Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», nonché quelle previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 (quindi, studio nel campo infortunistico, consulenza alle aziende, informazione, formazione, promozione della sicurezza, assistenza della Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, elaborazione di buone prassi e linee guida, contributo al SINP ecc.), è anche titolare di quelle svolte precedentemente dall'ISPESL e dall'IPSEMA. Per quanto riguarda quelle dell'ISPESL, di maggiore rilievo, occorre ricordare che le stesse sono definite dal comma 5, art. 9, D.Lgs. n. 81/2008, quali³⁾:

- la definizione e la promozione di programmi di studio e di ricerca scientifica e di programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione;
- la collaborazione nelle materie di competenza su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica, con potere di accesso nei luoghi di lavoro per l'effettuazione di accertamenti e di indagini in materia di salute e di sicurezza del lavoro;
- la collaborazione in qualità di organo tecnico-scientifico delle autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e di salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
- l'attività di organismo notificato per le attestazioni di conformità relative alle direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
- l'esecuzione delle prime verifiche e le verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a questo regime (art. 71, D.Lgs. n. 81/2008);
- la consulenza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della

3) Per quanto riguarda le funzioni dell'IPSEMA occorre ricordare che la principale è quella di gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo e il comma 7, art. 9, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, ulteriori funzioni statistiche, di studio e di ricerca, di formazione, di assistenza riabilitativa in questo comparto. È opportuno osservare che, inoltre, dal 1° giugno 2010 la comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) delle imprese marittime deve essere presentata all'INAIL ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), D.Lgs. n. 81/2008.

**Riquadro 1****● Le principali funzioni dell'ISPEL trasferite all'INAIL dal D.L. n. 78/2010**

Salute, agli altri Ministeri e alle Regioni e alle Province autonome in materia di salute e di sicurezza del lavoro;

- l'assistenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute e alle Regioni e alle Province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo della salute e della sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
- l'attività di supporto al Servizio Sanitario Nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, della prevenzione e della sicurezza negli

ambienti di lavoro;

- l'attività di vigilanza che può essere svolta congiuntamente ai servizi di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
- il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- la partecipazione all'elaborazione di norme di carattere generale e la formulazione di pareri e di proposte circa la congruità delle norme tecniche non armonizzate ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
- la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per



l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio, contribuendo alla definizione dei limiti di esposizione;

- il coordinamento del *network* nazionale in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di *focal point* italiano nel *network* informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il supporto alle attività di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute sull'applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le criticità del periodo transitorio: una soppressione con molte ombre

Le funzioni trasferite dall'ISPESL sono numerose e molto complesse, per questo motivo sarebbe stato auspicabile la previsione di un periodo transitorio per consentire all'INAIL di poter riorganizzare adeguatamente i servizi. Senza contare che la soppressione così concepita rischia di paralizzare l'attività di ricerca nel settore OSH (*Occupational Safety and Health*) e le collaborazioni nelle reti PEROSH (*Partnership for European Research in Occupational Safety and Health*) e OMS (*Organizzazione Mondiale della Sanità*) e nella rete *Sheffield Group*. Inoltre, non deve essere dimenticato che questo trasferimento ingovernato determina notevoli difficoltà nel breve periodo, soprattutto per le imprese, in particolare per quanto riguarda:

- la denuncia degli impianti di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, degli apparecchi di sollevamento, degli impianti di riscaldamento e degli impianti a pressione e dei generatori di vapore;
- il rilascio delle attestazioni, in qualità di organismo notificato, relative alle direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato (PED, TPED, SVP, ATEX);
- la certificazione e il riconoscimento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali.

Infatti, per il momento, in assenza di istruzioni operative da parte dell'INAIL, prevale uno stato di forte incertezza sia sugli uffici competenti sia sulle procedure che devono essere osservate. A titolo esemplificativo, si pensi a

un datore di lavoro che inizia l'attività e che, in possesso della dichiarazione di conformità alla regola d'arte dell'impianto elettrico e di terra, deve procedere entro 30 giorni alla presentazione della stessa ai sensi del D.P.R. n. 462/2001; oppure, a un datore di lavoro che deve denunciare prima della messa in servizio una gru. Appare molto critico, nell'immediato, anche il prosieguo dell'attività di sorveglianza epidemiologica attraverso i sistemi di registrazione delle esposizioni ad agenti cancerogeni e la conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio e delle relative annotazioni individuali, contenute nei registri di esposizione, dei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro con esposizione ad agenti cancerogeni, nonché dei documenti sanitari personali degli esposti a radiazioni ionizzanti. Infatti, per esempio, l'art. 243, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, ha obbligato il datore di lavoro a consegnare all'ISPESL, ora INAIL, una copia del registro degli esposti - oltre che all'ASL territorialmente competente - e ogni 3 anni le variazioni intervenute, nonché la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore che ha cessato il rapporto con l'azienda unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro stesso. Allo stato attuale mancano disposizioni regolamentari sulla presentazione di questi importanti documenti ai quali è collegata anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 262, comma 2, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008).

Senza contare che questa grave lacuna normativa si riflette negativamente anche su alcune attività fondamentali per la prevenzione svolte precedentemente dall'ISPESL come le verifiche a campione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche in tutte le attività lavorative e il controllo nelle industrie a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate attività.

Il trasferimento di personale ISPESL e nuovo assetto organico dell'INAIL

L'art. 7, D.L. n. 78/2010, ha previsto anche il passaggio all'INAIL di tutto il personale in ruolo dell'ISPESL oltre che quello dell'IPSEMA. Provvisoriamente, in attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'art. 40, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al personale



transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Inoltre, la stessa norma ha previsto che, nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto riguarda, invece, i tanti lavoratori titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, cod. proc. civ., l'INAIL è subentrato nella titolarità dei rapporti che si estingueranno secondo quanto previsto dai contratti posti in essere. Invece, per il nuovo assetto organico dell'INAIL in relazione alle funzioni trasferite, probabilmente occorrerà attendere il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali previsto dal comma 4, art. 7, e dovrebbe essere costituito un organo dell'Istituto assicuratore che gestirà le funzioni di ricerca e quelle meramente tecniche.

Conclusioni

La soppressione dell'ISPESL ha sollevato molte critiche anche perché giudicata in controtendenza rispetto ad altri Paesi europei nei quali la ricerca è affidata a un ente autonomo come, per esempio, l'INRS in Francia, il TNO in Olanda, il BAuA in Germania, l'HSL nel Regno Unito, l'INHST in Spagna, il NRCWL in Danimarca ecc. Questo costituirebbe un abbassamento della guardia in materia di sicurezza sul lavoro, specie per quanto riguarda l'attività di ricerca che, occorre sottolineare, in questi anni è stata molto significativa, e la perdita dei benefici del piano triennale 2009-2011 il quale, interrotto nel suo percorso, comporterebbe uno spreco delle risorse impegnate. In effetti, queste osservazioni non sono prive di fondamento se in futuro tale funzione non sarà integrata e gestita correttamente. Tuttavia, è pur vero che occorre anche riconoscere che l'INAIL, in questi anni, ha subito profonde modificazioni nella sua *mission*, che non è più solo quella tradizionale del rapporto assicurativo ma anche quella di

gestire un sistema integrato di tutela, che parte dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o di una malattia professionale; senza contare le attività di formazione, di finanziamento alle iniziative in materia di sicurezza e l'assistenza dei CONTARP.

Pertanto, l'efficace integrazione delle professionalità provenienti dall'ISPESL operanti nel campo della ricerca e in quello delle verifiche tecniche potrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni dell'INAIL che hanno raggiunto ormai *standard* qualitativi elevati. Tuttavia, restano ancora da risolvere alcune questioni di fondo che questa incorporazione ripropone con maggiore forza. Infatti, il D.L. n. 78/2010 ha imputato praticamente a un unico soggetto pubblico tutte le funzioni istituzionali prevenzionali, a eccezione della vigilanza che rimane di competenza delle ASL e, in via integrativa, delle direzioni provinciali del lavoro^[4], dimenticando tuttavia che lo stesso soggetto gestisce anche il rapporto assicurativo obbligatorio e questo potrebbe determinare situazioni di contrasto con le nuove funzioni tecniche di verifica.

In altri termini, questo frettoloso modo d'intervenire non ha tenuto minimamente conto della necessità obiettiva di definire un meccanismo che garantisca l'autonomia tra queste funzioni con i riflessi più evidenti, per esempio in materia processuale e di azione di regresso prevista dall'art. 11, D.P.R. n. 1124/1965. Infine, un'ultima riflessione riguarda il rapporto del D.L. n. 78/2010 con i principi costituzionali. Poiché l'art. 117, Cost., ha stabilito che la materia della sicurezza sul lavoro è a legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, queste ultime dovevano essere coinvolte nell'*iter* legislativo. Evidentemente l'urgenza d'intervenire ha fatto sfuggire questo "dettaglio" che dovrà essere tenuto presente in sede di conversione in legge ai sensi dell'art. 77, Cost., che potrebbe non avvenire anche se questa ipotesi appare, allo stato attuale, più che remota. ●

4) Si veda l'art. 13, D.Lgs. n. 81/2008.



● Stralcio del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

In S.O. n. 114 alla Gazzetta Ufficiale

del 31 maggio 2010, n. 125.

Art. 7

Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPEL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso.

3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPEL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPEL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII.

Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni sopresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.

7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale."

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. È nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente."

c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare";



d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole "il consiglio di amministrazione" e "il consiglio" sono sostituite dalle parole "il presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione "Il consiglio è composto" a quella "componente del consiglio di vigilanza.";

e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza" è sostituita dalla seguente "può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza";

f) al comma 8, è eliminata l'espressione da "il consiglio di amministrazione" a "funzione pubblica";

g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello di cui alla lettera e)" è sostituita dalla seguente "con esclusione di quello di cui alla lettera d)";

h) è aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di Euro 30,00 a seduta.

12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, è costituita nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL un'apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l'Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals. La dotazione organica dell'Enpals è aumentata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il



funzionamento dell'ente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo, al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.



21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dall'INSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: "Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico".

23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.

28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D. L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.